

COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone

Albo n. 709
del 3.12 al 18.12-102
f

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 del 03.12.2025

OGGETTO: Programma per il conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazione. Proposta al Consiglio Comunale

L'anno **duemilaVENTICINQUE**, addì **TRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forma di legge

Presiede l'adunanza il Sig. **CAMPOLI MATTEO** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

		Presente	Assente
Campoli Matteo	Sindaco	X	
Del Monte Fabio	Assessore	X	
Caponera Alfredo	Assessore		X

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. Franco Loi**

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

OGGETTO: Programma per il conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazione. Proposta al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che:

- l'art. 42 c. 2 lettera b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto e piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l' art. 7 comma 5-bis del D.lgs. 165/01 recante: È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
- l'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 recante: Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

Considerato che:

- in corrispondenza di ogni politica individuata nel documento unico di programmazione sono definite le finalità che si intendono conseguire, le risorse attribuite, nonché le azioni e i progetti da realizzare nel triennio 2026-2028;

- dalle scelte espresse nel DUP discendono gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione /Piano di dettaglio degli obiettivi per l'anno 2026 da cui si può rilevare l'esigenza di procedere ad affidamenti d'incarichi per consentire la realizzazione d'interventi e portare a termine i piani e i progetti stabiliti;

Dato atto che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza sono:

- impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica;
- raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento dei programmi dell'Amministrazione.

Precisato che

il D. Lgs 104/2022 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, entrato in vigore il 13.08.2022, in particolare l'art. 1 lettera e recante:

- Il presente decreto disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela e trova applicazione, con le sole esclusioni di cui al comma 4, in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile; relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

- Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 del 15.2.2005, linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 311/2004 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza che determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

a) studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;

b) prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

c) consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

d) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge sui contratti di appalto d.lgs. 36/2023. Restano fuori dell'oggetto dei commi

11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di procedura civile; art. 61 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276)."

DATO ATTO, inoltre, che:

l'affidamento di incarichi relativi alle tipologie sopra indicate in violazione delle suddette disposizioni e al di fuori del programma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

TENUTO CONTO che:

- il documento di programmazione definito annualmente dall'amministrazione deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all'art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 c.c.), restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);
- il documento di programmazione deve comprendere la seguente indicazione per l'affidamento:

- 1) incarichi di studio per l'elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità;
- 2) di ricerche e indagini propedeutiche alle scelte di natura amministrativa;
- 3) di consulenza con obiettivo di acquisire pareri, chiarimenti, interpretazioni che orientino le scelte operative per l'efficace raggiungimento degli obiettivi;
- 4) di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all'interno della dotazione organica;

VISTO il comma 2 dell'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del Decreto Fiscale (DL 124/2019), in tema di semplificazioni, che ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:

- limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
- limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
- limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
- divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);
- limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
- limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL 112/2018);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
- limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);
- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);

- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014) per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nella Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;

Dato atto che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

CONSIDERATO per il triennio 2026 – 2028 si prevedono le tipologie di incarichi o prestazioni professionali riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza, indicate nell'allegato programma;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ad unanimità di voti

DELIBERA

1) di prevedere per il triennio 2026 – 2028 tipologie di incarichi o prestazioni professionali riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza e, pertanto, ai sensi del disposto dell'art.3 c. 55 della legge n. 244 del 4.12.2007 finanziaria 2008 come da allegato programma;

2) di approvare il programma per l'affidamento di incarichi esterni;

3) di dare atto che comunque l'affidamento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle disposizioni dei regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l'Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, evidenziando che la violazione, da parte dei Dirigenti responsabili, dei suddetti presupposti, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

4) di dare atto, altresì, che dal programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs. 36/23;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circ. FP 2/08).

Con successiva separata votazione dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, IN RIFERIMENTO AI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE.

Il comma 2 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, dispone che gli Enti locali possono affidare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure sulla base di un programma preventivo approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ne consegue che l'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi, restando esclusi comunque ed unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti); L'analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile pervenire all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per affidare incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti parametri:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- indicazione della durata dell'incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

Sulla base delle indicazioni formulate dai Responsabili di ciascun Settore dell'Ente, e tenuto conto delle complessive previsioni di Bilancio per l'anno 2024 unitamente alle specifiche indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione – D.U.P., potrebbero emergere le seguenti aree di intervento che, nel corso dell'anno 2024, necessiteranno di affidamenti di incarichi di studio, ricerca - consulenze. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui comma 2 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112.

Nell'ambito dei settori sotto indicati in cui si ripartisce l'organigramma di questo ente, con relativi servizi, nel corso del 2024 potrebbe emergere, pertanto, la necessità di affidare incarichi, rientranti nelle tipologie sotto indicate:

- incarichi di consulenza;
- incarichi ricerca;
- incarichi di studio;
- collaborazioni autonome e/o coordinate e continuative.

SETTORE AMMINISTRATIVO / FINANZE

A) SERVIZIO FINANZE

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, in materia di attività istituzionali:

- processi innovativi della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato;
- informazioni e comunicazioni tributarie alla cittadinanza;
- proposte di aggiornamento catastale delle unità immobiliari site nel territorio del Comune, di proprietà privata, finalizzate alla lotta all'evasione tributaria;

B) SERVIZI AMMINISTRATIVI, CULTURALI ED ALLE IMPRESE

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità in materia di : formazione del personale; problematiche di natura giuridico-legale e processuale di particolare specificità, complessità e specializzazione; Collaborazioni, anche di natura artistica, nell'ambito della promozione della lettura e della progettazione e realizzazione di iniziative culturali Collaborazioni, anche di natura artistica e culturale, nell'ambito della promozione del Sistema formativo Locale; Processi innovativi nella gestione dei servizi che presuppongano piani economico-finanziari; Studi di fattibilità per la valutazione e l'innovazione gestionale dei servizi per la popolazione.

C) SERVIZI POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, inerenti:

- A) Istituzione di nuovi servizi per la popolazione in ambito sociale;
- B) Processi innovativi nella gestione degli impianti comunali, che presuppongano piani economico-finanziari;
- C) Studi di fattibilità per la valutazione e l'innovazione gestionale dei servizi per la popolazione.

SETTORE TECNICO

A) SERVIZIO URBANISTICA

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi, nonché collaborazioni professionali inerenti i servizi di architettura e di ingegneria di cui al D. Lgs. n. 50/2016 che si rendano necessari per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, in materia:

- ambientale, geologico, agronomico-paesaggistico e specialistico nell'ambito urbanistico ed edilizio. Più in dettaglio: adeguamento della classificazione della pericolosità geomorfologica del PRGC alla variante al PAI (piano per l'assetto idrogeologico), VAS (valutazioni ambientali strategiche), relazioni geologiche e idrogeologiche;
- di educazione ambientale (incarichi di docenza per progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale rivolte alle scuole cittadine, relativamente ai seguenti temi: energia, rifiuti, acqua, agricoltura, tutela paesaggistica e naturalistica dei sistemi naturali, biodiversità);
- di flussi di traffico e mobilità (connessi a progettazioni urbanistiche ed esecutive);
- di progettazione europea per la partecipazione e candidatura a finanziamenti europei; · censimento alberate cittadine.

B) SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Obiettivi degli incarichi

Gli incarichi potranno essere disposti a favore di soggetti esterni all'Amministrazione - sempre previo accertamento della mancanza di risorse idonee e/o disponibili nell'Ente - al fine di acquisire consulenze, ricerche, studi e collaborazioni che si rendano necessarie per assicurare la realizzazione di interventi ed attività e/o studi di fattibilità, in materia:

- redazione di pratiche/attestazioni energetiche · consulenza in materia di sperimentazione ecosistema e bioedilizia;
- redazione del censimento degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici comunali, finalizzato alla conoscenza del patrimonio comunale ed alla individuazione delle opportunità di conseguimento di risparmio energetico.



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

OGGETTO: Programma per il conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazione. Proposta al Consiglio Comunale.

SERVIZIO: _____

Visto: L'ASSESSORE COMUNALE

DATA _____

f.to _____

Esercizio finanziario _____ Somma da impegnare/liquidare € _____

INTERVENTO _____ DISPONIBILITA' _____

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 quarto comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, N. 267).

DATA _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____

Parere di regolarità TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 primo comma del Tuel (Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267) in merito alla proposta di deliberazione. I sottoscritti esprimono i pareri di cui al seguente prospetto.

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

Data

03.12.2015

Il Responsabile del Servizio interessato

Parere di regolarità Contabile

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI _____

DATA

03.12.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000, e viene eseguita sul sito web www.comunedifumone.it all'Albo Pretorio ON LINE

dal 3-12-2025 al 18-12-2025 ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009

Data 3-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000 il giorno 3-12-2025

- ☒ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4)
☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

Data 3-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Per copia conforme

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zandri Simonetta